COMUNE DI QUARTO

(Città Metropolitana di Napoli)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con dd.P.R. in data 21.6.2019, 12.1.2023 e 28.2.2024)

DELIBERAZIONE N. 210 DEL 4 GIUGNO 2025

OGGETTO: Procedimento amministrativo di valutazione della posizione n. 102 della gestione di liquidazione, definito con deliberazione n. 99 del 13 febbraio 2025. Valutazione delle osservazioni formulate ex art. 10bis, legge n. 241/1990.

L'anno 2025, il giorno 4 del mese di giugno, alle ore 13.00 nella Casa comunale, si è riunita ai sensi dell'art.252 del d.lgs. n. 267/2000 la Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreti del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, 12.1.2023 e del 28.2.2024, nelle persone di

		presente	assente
Giuseppe Amore	*presidente*	X	
Agnese Iardino	*componente*	X	
Paolo Rotondo	*componente*	X	

PREMESSO CHE

- il comune di Quarto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 7.5.2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL");
- con decreto del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- in data 15.7.2019, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione, nelle persone della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, del dott. Gaetano Mosella e del dott. Giuseppe Amore;
- con deliberazione n. 1 del 15.7.2019, la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso il comune di Quarto ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, in data 15.7.2019, nominando quale presidente la dott.ssa Maria Antonietta Cugusi;
- a seguito di dimissioni della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, con d.P.R. del 12.1.2023 è stata nominata in sostituzione la dott.ssa Agnese Iardino;
- successivamente, a seguito di dimissioni del dott. Gaetano Mosella, con d.P.R. del 28.2.2024 è stato nominato in sostituzione il dott. Paolo Rotondo;
- con deliberazione n. 36 del 14.3.2024 l'Organo si è insediato nella sua attuale composizione, nominando quale presidente il dott. Giuseppe Amore;

VISTA la deliberazione n. 99 adottata da questa Commissione in data 13.2.2025, avente ad oggetto *"Fascicolo n. 102 intestato alla XXXXXXXXXXX (c.f. XXXXXXXXXXX) - Provvedimento di esclusione totale dalla massa passiva"*, con la quale è stato definito il procedimento amministrativo in ordine all'istanza di ammissione al passivo presentata dalla XXXXXXXXXXX, dando atto di aver notificato ex art. 10bis il preavviso motivato di non ammissione (prot. n. 36105 del 09/10/2024) senza ricevere, nei termini di legge, osservazioni da parte dell'istante;

VISTO l'atto di citazione in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli notificato, in data 11.4.2025, dalla XXXXXXXXXXX in relazione al reclamato diritto di credito oggetto della citata deliberazione n. 99 del 13 febbraio 2025, nel quale l'attrice rappresenta di aver presentato osservazioni al preavviso di non ammissione;

RILEVATO che risultano effettivamente pervenute al protocollo comunale osservazioni da parte della XXXXXXXXXXX, assunte a prot. n. 37325/2024, non portate all'attenzione di questa Commissione prima dell'adozione dell'atto deliberativo n. 99/2025;

RAVVISATA la necessità, alla luce delle osservazioni in parola, di dover rivedere il processo decisionale che ha portato all'esclusione della XXXXXXXXXXX, ripristinando il corretto contraddittorio endoprocedimentale e valorizzando le deduzioni ivi formulate e la documentazione in quella sede prodotta;

DATO ATTO che, a tal fine, sono state scrutinate le osservazioni formulate dalla XXXXXXXXXXX, necessariamente coinvolgendo il Responsabile del servizio competente che a suo tempo ha reso, ai sensi dell'art. 254, c. 4, TUEL, l'attestazione negativa circa la sussistenza del credito su cui si è fondato il procedimento decisionale di esclusione avviato con nota prot. n. 36105/2024;

VISTA la nota prot. n. 0020078 del 30/05/2025 con la quale il Responsabile del servizio competente ha riscontrato la richiesta di questa Commissione volta a conoscere se, "*con riferimento a quanto esposto in tali osservazioni e nel successivo ricorso, (...) in base agli elementi informativi e documentali introdotti dalla XXXXXXXXXXX, sussistano ragioni per rivedere la posizione espressa con la cennata attestazione o se la stessa debba ritenersi confermata*";

PRESO ATTO che con la richiamata nota prot. n. 20078/2025 detto Responsabile, nel confermare la posizione dell'Ente di non riconoscibilità del credito vantato dalla XXXXXXXXXXX, ha offerto le seguenti considerazioni:

» capi subb A) e B) delle osservazioni - *... si fa rilevare preliminarmente che il SAL non è stato firmato dal RUP;*
Per quanto riguarda la realizzazione dell'80% dei lavori eseguiti, tale conteggio è fatto tenendo conto anche dei lavori eseguiti a seguito dell'Ordine di Servizio n. 2 del 22/12/2016. Tale Ordine di Servizio, evidentemente emesso successivamente al provvedimento interdittivo, venne emesso in conseguenza del verbale di sopralluogo indicante le opere urgenti a farsi per mettere in sicurezza il cantiere. Pertanto, in merito, non trova applicazione il richiamato art. 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011;

» capi subb C), D), E) ed F) delle osservazioni - *Contrariamente a quanto il ricorrente riporta e come in precedenza evidenziato, la ditta non aveva "quasi completato i lavori". Inoltre, le problematiche che vennero accertate riguardavano difetti di realizzazione sia delle fognature che della sede stradale, che prescindevano, quindi, dal completamento delle opere, ma erano dovute alla realizzazione stessa delle opere. In particolare, è stato rilevato che la condotta fognaria, prevista in progetto al centro della carreggiata, è stata in realtà realizzata nella parte destra della stessa, percorrendo la strada dall'incrocio con via Casalanno fino all'incrocio con via Campana. Tale zona risulta in particolare quella oggetto di ampliamento della sede stradale e quindi con minor grado di compattazione rispetto alla carreggiata stradale preesistente. Inoltre, è stato rilevato un minor numero di pozzetti posti in opera rispetto al progetto approvato, con conseguente differente lunghezza delle canne fognarie.*

Nonché veniva rilevata una differente composizione del pacchetto della sovrastruttura stradale del tipo flessibile, rispetto a quella prevista in fase di progettazione;

» capi subb G) e H) delle osservazioni - *In merito ai dissesti evidenziati, si rappresenta che gli stessi non derivano da eventi atmosferici bensì da difetti di realizzazione come si evince dall'addendum della perizia tecnica del 28/05/2021 e dai relativi allegati, in particolare dalla relazione di verifica tecnica delle prove di tenuta degli specchi fognari sono emerse forti criticità sull'opera, evidenziano che tutte le prove di tenuta effettuate si sono concluse con esito negativo. Inoltre, anche le risultanze della prospezione televisiva hanno confermato che le tratte ispezionate, risultano seriamente compromesse in virtù dei fenomeni di schiacciamento a cui sono sottoposte e per la non perfetta adesione dei giunti di collegamento;*

» capo sub I) delle osservazioni - *In contestazione a quanto riferito in merito ai lavori eseguiti si fa riferimento alle foto a corredo all' addendum della perizia tecnica del 28/05/2021, inoltre si fa rilevare che in sede di perizia venne evidenziato che i cedimenti e le buche presenti sulla via Seitolla erano più numerose ed accentuate nel tratto via Campana, dove la condotta fognaria risultava ubicata più in profondità, di conseguenza lo scavo ed il successivo rinterro risultava più voluminoso con maggiore quantitativo di terreno da costipare*

» capo sub L) delle osservazioni - *A seguito delle verifiche effettuate in data 11/01/2021 le tubazioni fognarie risultarono, nel tratto analizzato del tutto ovalizzate, con non perfetta adesione di alcuni giunti. È stato altresì verificata l'assenza totale di rinfianco laterale ed inferiore di con strato di sabbia, così come previsto in progetto. È stato altresì verificata l'assenza di marchiatura a fuoco sulle tubazioni fognarie, che risultano identificabili solo da targa adesiva, posta all'interno delle stesse;*

» capo sub M) delle osservazioni - *L'insufficienza dello strato di binder era riferita ad una contestazione contabile. In ogni caso n sede di perizia lo strato di binder previsto dello spessore di 5 cm risultava pari a 2-3 cm;*

» capi subb N) e O) delle osservazioni - *In merito al procedimento di ATP introdotto innanzi al Tribunale di Napoli - X sezione Civile, R.G. n.16954/2019, iscritto a ruolo da parte della XXXXXXXXXXX, si rappresenta che nell'ambito del procedimento a seguito di perizia di parte venivano riscontrati lavori di ripristino della sede stradale di via Seitolla, non autorizzati dall'Ente, tra il 12/11/2019 ed il 21/11/2019, andando ad alterare irrimediabilmente lo stato dei luoghi, nell'ambito del procedimento di cui sopra, episodico quest'ultimo debitamente denunciato presso la Procura della Repubblica con nota prot. 47005 del 12/12/2020. In conseguenza di quanto veniva rilevato durante il quarto accesso della al luighi del 21/11/2019, il CTU, nel corso del successivo quinto accesso dichiarava non procedibile l'ATP in oggetto. Procedimento di fatto poi abbandonato dallo stesso ricorrente*

» capo sub P) delle osservazioni - *Tale affermazione non corrisponde al vero, il recapito fognario esiste;*

» capo sub Q) delle osservazioni - *Tale affermazione non corrisponde al vero, in quanto, si fa riferimento alla condotta fognaria, come fosse in esercizio, specie con riferimento alla presenza delle pluviali di immobili privati che scaricherebbero le loro acque sulla sede stradale, senza tener conto del fatto che le caditoie risultavano chiuse al momento dei lavori;*

» capi subb R) e S) delle osservazioni - *Contrariamente a quanto riportato le fognature non vennero eseguite correttamente come si evince dalle foto allegate alla perizia. Gli avvallamenti, i cedimenti e le buche presenti lungo via Seitolla erano da addebitarsi esclusivamente ad un difetto di realizzazione, con particolare riferimento alla costipazione e all'addensamento del terreno di fondazione, in seguito alla posa in opera della condotta fognaria (lavori contrattuali);*

» capo sub T) delle osservazioni - *In merito a questa ultima affermazione si fa osservare che il protocollo di legalità nonché l'art. 108 del D.Lgs 50/2016 prevedeva che in caso di risoluzione dovuta ad interdittiva antimafia, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante. Pertanto anche tale affermazione è infondata in diritto, in quanto affidare i "ripristini" alla XXXXXXXXXXX sarebbe stato un comportamento in violazione di legge. Si allegano alla presente le due perizie eseguite dal sottoscritto oltre ai relativi allegati. Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento*;

VISTI la perizia giurata prot. n. 31950/2020 del 18/08/2020 e l'*addendum* giurato del 28/05/2021, conservati agli atti dell'ufficio, trasmessi in allegato alla nota prot. n. 20078/2025, aventi ad oggetto lo stato di consistenza della strada a seguito dei lavori di riqualificazione e ampliamento del secondo tratto di Via Seitolla;

RITENUTO di poter condividere le articolate considerazioni espresse dal Responsabile del servizio competente dell'Ente in ordine alle osservazioni formulate dalla XXXXXXXXXXX;

RITENUTO che, alla luce di dette osservazioni, non emergono elementi informativi tali da determinare la modifica dell'esito della deliberazione n. 99/2025;

CONSIDERATO, pertanto, di poter confermare, anche a seguito dello scrutinio delle osservazioni prodotte dalla medesima XXXXXXXXXXX, l'esito del procedimento amministrativo di valutazione dell'istanza di ammissione al passivo prot. n. 33581 del 13/09/2019, con esclusione del credito vantato dalla massa passiva della gestione di liquidazione;

per quanto sin qui esposto, con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di PRENDERE ATTO della tempestiva produzione di osservazioni da parte della XXXXXXXXXXX, formulate, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 241/1990, a fronte della comunicazione preventiva di questa Commissione prot. n. 36105/2024;
3. di DARE ATTO che le osservazioni prodotte dalla XXXXXXXXXXX sono state sottoposte ad attento esame, anche in condivisione con il Responsabile del servizio competente dell'Ente, al fine di riesaminare in autotutela la posizione della Società nell'ambito della gestione di liquidazione rivedendo il procedimento amministrativo di valutazione dell'istanza di ammissione alla massa passiva;
4. di CONFERMARE, alla luce dello scrutinio delle richiamate osservazioni, l'esito del procedimento amministrativo in ordine all'istanza prot. n. 33581 del 13/09/2019, con esclusione dalla massa passiva, per le motivazioni esplicitate in narrativa e in particolare per quelle contenute nella richiamata nota prot. n. 20078/2025, della posizione intestata alla XXXXXXXXXXX - censita al n. 102 della gestione di liquidazione - vantata per l'importo di euro 229.458,06 (lordo iva);
5. di notificare la presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente, all' istante;
6. di trasmettere la presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente, al Sig. Sindaco, al Segretario comunale, al Collegio dei revisori e al Responsabile dell'Area economico-finanziaria per opportuna conoscenza;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 378/1993 e di disporne la pubblicazione sull'Albo Pretorio *on line* con anonimizzazione dei dati personali in conformità alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE
Giuseppe Amore

I COMPONENTI
Agnese Iardino

Paolo Rotondo

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica.